

COMUNE DI CANALE MONTERANO

Città Metropolitana di Roma Capitale



PSR Lazio 2014/2020 - SOTTOMISURA 7.6 - OPERAZIONE 7.6.1 "Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità"

"Studi e monitoraggi di flora e fauna della Riserva Naturale regionale Monterano e dell'area ZPS Tolfetano-Cerite-Manziate"
PROGETTO ESECUTIVO

Dicembre 2021

Elaborati:

COMMITTENTE:

Comune di Canale Monterano

Piazza del Campo 9, Canale Monterano (RM)

SCHEMA DI CONTRATTO E
CAPITOLATO TECNICO
DELLE FORNITURE -
Microscopi

I TECNICI:

L.A. Genesis S.r.l.

Dott. Agr. Alain Ascarelli

Dott. Agr. Alessio Quattrucci

Dott. For. Tommaso Mazzetto

IL GARANTE SCIENTIFICO:

Dott. Biol. Caudio Carere



IL SINDACO DEL COMUNE DI
CANALE MONTERANO:

L.A. Genesis S.r.l.

Via Po 12, 00198 Roma - P.Iva e C.F. 09364201005

Tel. e fax: 06 45476125 - email: info@lagenesis.it

Prot. n.

in data

Spett.le ...

Via....

C.A.P. - Città

Invio mezzo P.E.C. al seguente indirizzo:

.....

Oggetto: Lettera commerciale di incarico per forniture, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016. P.S.R. 2014-2020 Regione Lazio misura 7, sottomisura 7.6, Tipologia di operazione 7.6.1. Progetto denominato "Studi e monitoraggi di flora e fauna della Riserva Naturale Regionale Monterano e dell'area ZPS Tolfetano-Cerite-Manziate". Affidamento incarico di fornitura di materiale per laboratorio.



Riserva Naturale
Regionale Monterano
Piazza Tubingen, 1
C.a.p. 00060
Canale Monterano (Rm)
Tel 06.996.27.24
Fax 06.996.45.66
Part. I.V.A. 02134821004
Cod. Fisc. 80225790585

Premessa

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale 18 marzo 2019 n. 36 il Comune di Canale Monterano (Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Monterano) ha disposto l'adesione al P.S.R. 2014-2020 Misura 7 Tipologia di Operazione 7.6.1.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale 26 febbraio 2021 n. 16, con la quale si trasferisce alla struttura della Riserva Naturale Regionale Monterano la gestione del procedimento con assegnazione della responsabilità del procedimento al funzionario Dott. For. Fabio Scarfò.

Considerato che con Determinazione n. ... in data, la Riserva Naturale Regionale Monterano, ha affidato la fornitura delle attrezzature in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto, si definiscono di seguito le condizioni per l'esecuzione dell'incarico in oggetto.

Articolo 1. Oggetto e specificazione dell'incarico

La Riserva Naturale Regionale Monterano, in attuazione della Determinazione n. ... in data, affida, con le modalità riportate nella presente lettera commerciale, alla Soc., con sede in, Via n., P.IVA:, la fornitura di materiale per laboratorio comprensivo di: n.5 microscopi con ingrandimento fino a 1000x completo di 4 obiettivi 40x 100x 400x 1000x; n.5 microscopi con ingrandimento fino a 50x con obiettivo zoom da 7x a 45x, relativa al progetto ammesso a finanziamento nell'ambito del P.S.R. 2014-2020, Misura 7, Tipologia di Operazione 7.6.1, denominato "Studi e monitoraggi di flora e fauna della Riserva Naturale Regionale Monterano e dell'area ZPS Tolfetano-Cerite-Manziate" - CIG:

Articolo 2. Norme tecniche di riferimento

La fornitura dei materiali è regolata dalla normativa di settore e dalla presente lettera di affidamento, e dovrà essere conforme all'offerta presentata con lettera commerciale acquisita al protocollo al n..... in data

segue.



Ente Gestore
Comune di
Canale Monterano

Articolo 3. Consegna

Il termine per la consegna delle forniture di cui l'articolo 1 è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.

Articolo 4. Compenso delle forniture

L'importo complessivo delle forniture ammonta ad € 3.350,00, comprensivo di I.V.A. 22% per € 737,00.

Articolo 5. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta incaricata è tenuta, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento della fornitura delle attrezzature.

Articolo 6. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento alla Ditta e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7. Modalità di pagamento delle forniture

Il pagamento sarà effettuato dalla stazione appaltante a norma di legge, su presentazione di regolare documento idoneo ai fini fiscali e subordinatamente ad avvenuto verbale favorevole di collaudo. Il loro pagamento verrà disposto entro 90 giorni dalla data di presentazione all'Ente appaltante.

Articolo 8. Oneri vari

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico della Stazione Appaltante le spese relative all'IVA.

Articolo 9. Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nelle ipotesi previste dal citato articolo.

La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente lettera commerciale verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia che dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, sarà deferita al Foro competente che, fin d'ora, si identifica in quello di Civitavecchia.

segue.

Articolo 10. Regolarità contributiva

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata verificata mediante acquisizione telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che sarà aggiornato alla sua scadenza.

Articolo 11. Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore eleggono domicilio legale presso le rispettive sedi.

Articolo 12. Trattamento dei dati personali

Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, la Stazione Appaltante procederà al trattamento dei dati personali contenuti nella presente lettera commerciale. I suddetti dati saranno sottoposti al trattamento, automatizzato e no, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti alla presente procedura. I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatto salvo le competenti Autorità Pubbliche o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.

Articolo 13. Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera di affidamento delle forniture delle attrezzature, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale e sia regionale, vigente in materia.

Articolo 14. Norma finale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 del Codice civile, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono dichiarate tutte clausole essenziali.

**Il Responsabile del Procedimento
Fabio Scarfò**



**Il Direttore
Fernando Cappelli**

INDICE

Art. 1	– Normativa ed atti di riferimento.	2
Art. 2	– Oggetto dell'appalto.	2
Art. 3	– Descrizione della fornitura oggetto di appalto.	3
Art. 4	– Importo dell'appalto.	3
Art. 5	– Consegna della fornitura.	3
Art. 6	– Procedura di aggiudicazione.	3
Art. 7	– Collaudo.	4
Art. 8	– Garanzia.	4
Art. 9	– Osservanza delle leggi.	4
Art. 10	– Modalità di pagamento.	5
Art. 11	– Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.	5
Art. 12	– Risoluzione del contratto.	5
Art. 13	– Controversie.	5
Art. 14	– Rischi, oneri e penalità.	5
Art. 15	– Utilizzazione di brevetti.	6
Art. 16	– Obblighi di riservatezza.	7
Art. 17	– Altre norme.	7
Art. 18	– Trattamento dei dati personali.	8
Art. 19	– Coordinamento e controlli.	8

Art. 1 – Normativa ed atti di riferimento.

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», art. 33 “Documenti componenti il progetto esecutivo”
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 art. 36 (contratti sotto soglia) e ss.mm.ii.;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- Decreto legislativo 2.07.2010, n. 104 (riordino del processo amministrativo);
- Legge 13.08.2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie);
- Regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001 del 18 dicembre 2000 (tutela persone fisiche);
- Direttiva CEE 18/CE del 31.03.2004 (in materia di appalti pubblici);
- L. 12 luglio 2011, n. 106 (decreto sviluppo);
- Disposizioni contenute nel presente capitolato d’oneri;
- Altre norme comunitarie, nazionali e regionali correlate.

Art. 2 – Oggetto dell’appalto.

Le prestazioni vengono eseguite su appalto del Comune di Canale Monterano al quale è demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante, sia tecnica che amministrativa, ed è devoluta l'approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessi le forniture. L'appalto ha per oggetto l’acquisto n. 10 microscopi per l’allestimento del centro visite della Riserva Naturale di Canale Monterano (RM).

La tipologia, la quantità e le caratteristiche sono specificate nel seguente capitolato speciale d’appalto denominato anche documento tecnico, disciplinare o capitolato. Con riferimento alla fornitura, prima del decorso del termine di durata del contratto, al fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare il quantitativo corrispondente fino alla concorrenza del

doppio della fornitura stessa posta a base di gara. I concorrenti dovranno porre la massima attenzione alle specifiche tecniche indicate nel presente capitolato che riguardano anche le prestazioni ambientali dei prodotti richiesti.

Art. 3 – Descrizione della fornitura oggetto di appalto.

Allestimento centro visite:

“Fornitura microscopi”:

n. 5, con ingrandimento fino a 1000 x completo di 4 obiettivi 40x 100x 400x 1000x

n. 5 microscopi con ingrandimento fino a 50x con obiettivo zoom da 7x a 45x

Art. 4 – Importo dell'appalto.

L'importo dell'appalto a base di gara è di €3.350,00 oltre IVA ed ogni altro eventuale onere di legge.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo di spesa sopraindicato.

Con il prezzo offerto l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri e spese derivanti dal presente appalto e per tutto quanto occorra per fornire la fornitura chiesta in sede di gara.

Art. 5 – Consegna della fornitura.

L'aggiudicatario della fornitura dovrà assicurare, a pena di risoluzione del Contratto, la regolare consegna dei mezzi/attrezzature previsto per la fornitura aggiudicata mediante consegna presso la sede del Comune di Canale Monterano (RM).

Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della legge n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 6 – Procedura di aggiudicazione.

L'appalto verrà aggiudicato tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Art. 7 – Collaudo

L'Ente ha facoltà di prendere in consegna i mezzi, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia avuto luogo. In tale caso, però, la presa in consegna dovrà essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi che abbia avuto esito favorevole. Il collaudo definitivo, dovrà avvenire entro 15 gg. dalla presa in consegna dei mezzi. Il collaudo dovrà accertare, per quanto concerne le caratteristiche dei mezzi e la loro funzionalità, che sono in tutto corrispondenti a quanto richiesto nel presente documento.

Art. 8 – Garanzia

La ditta aggiudicataria dovrà fornire materiale nuovo di fabbrica, o costruito utilizzando parti nuove e in produzione al momento della fornitura.

A decorrere dalla data del certificato di favorevole collaudo la ditta dovrà assicurare per tutta la fornitura un periodo minimo di garanzia di 36 mesi on site (presso il cliente) senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

In particolare nel periodo indicato al comma precedente, senza alcun onere per l'Amministrazione, la ditta dovrà intervenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiamata. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire per il periodo di garanzia la reperibilità dei ricambi indipendentemente dall'uscita dalla produzione degli stessi.

Art. 9 – Osservanza delle leggi

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza:

- di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e di tutte le prescrizioni in materia vigenti in particolare per quanto attiene la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., regolamento relativo all'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato, nonché da altre disposizioni inderogabili di legge in materia contrattuale.);
- di quanto previsto nel bando di gara e nel presente Capitolato speciale d'appalto;
- delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali;
- di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti;
- del codice civile e delle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati

Art. 10 – Modalità di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati dalla stazione appaltante a norma di legge, su presentazione di regolare documento idoneo ai fini fiscali e subordinatamente ad avvenuto verbale favorevole di collaudo. Il loro pagamento verrà disposto entro 90 gg. dalla data di presentazione all'Ente appaltante..

Art. 11 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.

L'aggiudicatario della fornitura assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del prestatore delle forniture stesso quanto del Committente e/o di terzi, in virtù della fornitura di beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Il Comune di Canale Monterano, oltre a quanto disposto dai precedenti articoli, si riserva la facoltà di risolvere, in tutto o in parte, il contratto:

- qualora, la ditta non abbia provveduto alla consegna e al perfezionamento della fornitura;
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 13 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione del contratto o del capitolato, sarà competente il Foro Roma.

Art. 14 – Rischi, oneri e penalità

Sono a carico della ditta appaltatrice i rischi di perdite e danni alla fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'appaltante fino alla data del verbale di collaudo con esito favorevole, fatti salvi i casi di rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'Amministrazione del Comune di Montopoli

in Sabina. I rischi passano a carico dell'Amministrazione a decorrere dal giorno successivo alla data del verbale di collaudo con esito favorevole. Inoltre si precisa che:

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Ente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla data di consegna del bene o rispetto al termine per la sostituzione della fornitura del bene non conforme ai requisiti del presente Capitolato Tecnico, di cui al precedente articolo 3, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Ente una penale pari a Euro 15, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato tecnico.
3. Sono a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative ed a tutte le altre tasse ed imposte relative ai veicoli oggetto della presente fornitura. Sono invece a carico del fornitore le spese per il trasporto finalizzato alla consegna dei mezzi nel luogo stabilito.

Art. 15 – Utilizzazione di brevetti

La Ditta aggiudicataria dovrà dichiarare che l'Amministrazione appaltante sarà sollevata da ogni qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'impresa assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore.

L'impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Amministrazione in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne l'Amministrazione delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. L'Amministrazione assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità.

Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere all'impresa, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell'uso, da parte dell'Amministrazione, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

oppure

- di modificare o sostituire il materiale stesso in modo che la violazione abbia termine;

oppure

- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto.

Rimane fermo il diritto da parte dell'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio dell'Amministrazione, può essere anche esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita l'impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

Art. 16 – Obblighi di riservatezza

L'impresa assume l'obbligo di agire in modo che il dipendente personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. Il Comune di Montopoli in Sabina, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L'obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio.

Art. 17 – Altre norme

La ditta risponde dei danni alle persone od alle cose, provocati nell'esecuzione della fornitura, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò, tenuta ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

La ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge la fornitura. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dall'autorità provinciale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'ente appaltante procederà alla sospensione dei pagamenti fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.

Le imprese che cambieranno ragione/denominazione sociale ovvero nel caso di trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare tale fatto con la produzione di idonea documentazione.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali.

La stazione appaltante si ritiene autorizzata al trattamento dei dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara, nei limiti e ai sensi del d.lgs. 101/18 e s.mm. ii. esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in ottemperanza all'art.18 dello stesso decreto.

I dati forniti, chiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei) ed accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali della stazione appaltante e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Art. 19 – Coordinamento e controlli.

Il Committente, tramite i propri incaricati, si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento la qualità delle forniture stabilite dal contratto.